

Regolamento per il ristorno ai soci lavoratori

(art. 3, comma 2, Legge 3/4/2001, n. 142)



idealservice

persone. ambiente. futuro.



Regolamento per il ristorno ai soci lavoratori

(art. 3, comma 2, Legge 3/4/2001, n. 142)

REGOLAMENTO PER IL RISTORNO AI SOCI LAVORATORI DELLA COOPERATIVA “IDEALSERVICE Soc. Coop” (art. 3, comma 2, Legge 3/4/2001, n. 142)

Premessa

Idealservice – quale Cooperativa di lavoro a mutualità prevalente – si propone di utilizzare lo strumento del ristorno, quale strumento mediante il quale redistribuire in favore dei Soci Lavoratori, a condizioni prestabilite e nel rispetto delle determinazioni dell'Assemblea dei Soci, una parte del vantaggio mutualistico, ossia del vantaggio che deriva dallo scambio fra opportunità di lavoro offerta dalla Cooperativa al Socio e prestazione di lavoro offerta dal Socio alla Cooperativa nel corso dell'esercizio di riferimento.

Il ristorno è riservato ai soli Soci Lavoratori – in aggiunta alla normale retribuzione –, essendone invece esclusi i Lavoratori della Cooperativa che non rivestono la qualità di Socio. Ciò è del tutto normale in quanto solo rispetto ai Soci Lavoratori, e non anche rispetto ai Lavoratori non Soci, ha un senso ed un significato premiare la partecipazione alla vicenda imprenditoriale della Cooperativa, alla quale essi hanno deciso di aderire ed alla cui vita associativa essi si sono determinati a partecipare, condividendone gli scopi, le finalità e soprattutto lo spirito.

Il ristorno costituisce uno degli elementi maggiormente qualificanti delle migliori condizioni economiche, sociali e professionali di cui il Socio Lavoratore può beneficiare.

1. Scopo e oggetto del Regolamento. Beneficiari.

Il primo comma dell'art. 2545-sexies del Codice Civile stabilisce che i ristorni sono quantificati secondo criteri di ripartizione indicati nell'atto costitutivo (Statuto) proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici.

Il presente regolamento (di seguito anche solo *il Regolamento*), pertanto, in applicazione di quanto previsto all'articolo 15, commi 2 e 3, dello Statuto Sociale della cooperativa IDEALSERVICE, disciplina criteri e modalità di corresponsione dell'eventuale ristorno spettante ai Soci lavoratori di cui all'art. 3, comma 2, lett. b) della Legge 3 aprile 2001, n. 142, costituente normativa speciale in materia.

Sono beneficiari del ristorno, secondo i termini e le condizioni previsti nel Regolamento e nella delibera dell'Assemblea dei Soci che ne determina l'erogazione, esclusivamente i Soci Lavoratori che posseggano i requisiti di anzianità sociale stabiliti nel Regolamento ed il cui rapporto con la Cooperativa sia in essere alla data della delibera assembleare di approvazione del bilancio.

Sono invece esclusi dal ristorno:

- i Lavoratori non Soci;
- i Soci non lavoratori (sovventori, etc.);
- i Soci in formazione nei limiti stabiliti nel seguente Regolamento;
- i Soci Lavoratori che, nell'esercizio di maturazione, abbiano riportato la sanzione disciplinare più grave della multa.

Il ristorno non concorre alla maturazione della retribuzione utile ai fini del Trattamento di Fine Rapporto, né alla maturazione della retribuzione differita.

2. Natura del Ristorno

Il ristorno cooperativo costituisce uno degli elementi maggiormente qualificanti delle migliori condizioni economiche, sociali e professionali nella continuità dell'occupazione dei lavoratori Soci, secondo quanto affermato negli scopi sociali della cooperativa e come storicamente inteso nella cooperazione di lavoro in generale.

Il ristorno, come diritto al beneficio economico derivante dallo scambio mutualistico di lavoro, per volontà dei Soci, deve ispirarsi alla più equa distribuzione tra tutti i Lavoratori, con valorizzazione specifica della quantità e qualità dell'apporto lavorativo imputabile a ciascuno di essi.

Il Ristorno non ha natura di “diritto soggettivo” del Socio Cooperatore, ma nasce in capo al Socio solo se e nella misura in cui l'Assemblea dei Soci, deputata all'approvazione del bilancio di esercizio, discrezionalmente delibera - a fronte della proposta del Consiglio di Amministrazione formulata nel progetto di bilancio - l'attribuzione di somme a tale titolo.

3. Criteri di calcolo del Ristorno

Lo Statuto della Cooperativa Idealservice, al fine di rendere maggiormente articolata e flessibile la previsione del ristorno, anche in considerazione delle esigenze mutevoli nel tempo, delle differenti situazioni economiche, finanziarie e di mercato che potranno verificarsi in futuro, riporta i criteri generali per l'assegnazione del ristorno, rinviando a questo Regolamento la disciplina dettagliata dei medesimi.

Di seguito vengono, pertanto, riprodotti i criteri di ripartizione del ristorno ai Soci, così determinati per volere dell'Assemblea.

In base alla disposizione di cui all'art. 3, comma 2, lettera b) della L. 3/4/2001, n. 142, il limite massimo del ristorno è pari al 30% dei trattamenti retributivi complessivi goduti dal Socio Lavoratore nell'esercizio di riferimento.

A. Criterio di Quantità

Il criterio della quantità ha per oggetto la misurazione del lavoro prestato dal Socio lavoratore nel corso dell'esercizio di riferimento; l'unità di misura è rappresentata dalle giornate di lavoro prestate e regolarmente conteggiate a cura dell'amministrazione della Cooperativa.

Non sono conteggiate ai fini del criterio della quantità le giornate in cui la prestazione lavorativa non è stata prestata per assenza del Socio Lavoratore che sia dovuta a malattia, infortunio, malattia professionale, maternità e puerperio, servizio militare o civile, permessi non retribuiti, permessi retribuiti (esclusi i ROL e gli ex-festivi) aspettative e congedi di ogni tipo, malattia del figlio o del familiare, e simili.

Tenuto conto di quanto sopra, si applica la seguente scala parametrica, avuto riguardo al periodo che va dall'1/1 al 31/12 dell'esercizio di riferimento:

Parametro Quantità	
Fino ad un max di 5 gg/lav di assenza	100%
Fino ad un max di 10 gg/lav di assenza	66%
Fino ad un max di 15 gg/lav di assenza	33%
Oltre 15 gg/lav di assenza	0%

B. Criteri di Qualità

Per quanto riguarda i **criteri della qualità** si considerano due tipologie di parametri da soddisfare entrambi:

1. Primo Parametro Qualità – inquadramento aziendale e tipologia di contratto (full time o part time) distinto tra impiegato (comprensivo di Quadri e Dirigenti) e operaio (media % nell'anno).

Vengono definite le seguenti scale parametriche applicabili ai Soci Lavoratori cui si applica il CCNL Imprese di Multiservizi:

Primo Parametro Qualità	IMPIEGATI			OPERAI			
	Parametro	Full time	Part time =<50%	Parametro	Full time	Part time =<80%	Part time =<40%
Inquadramento professionale CCNL Multiservizi							
Quadri	300	100%	50%	-	-	-	-
7	300	100%	50%	-	-	-	-
6	250	100%	50%	250	100%	70%	35%
5	200	100%	50%	200	100%	70%	35%
4	150	100%	50%	150	100%	70%	35%
3	100	100%	50%	100	100%	70%	35%
2	75	100%	50%	75	100%	70%	35%
1	-	-	-	50	100%	70%	35%

I contratti a tempo parziale, distinti tra impiegati e operai, saranno riproporzionati sulla base delle fasce di orario di lavoro riportate in tabella.

Ai Soci inquadrati come Dirigenti viene applicato lo stesso parametro attribuito ai Quadri.

Ferme restando le specifiche previste per qualifica e orario di lavoro nella tabella sopra riportata, di seguito si riportano le scale parametrali applicabili ai Soci Lavoratori soggetti ai CCNL Gomma Plastica, Igiene Ambiente e Merci e Logistica:

Primo Parametro Qualità	300	300	250	200	150	100	75
Inq. CCNL Gomma Plastica	Quadri	A - B	C	D - E	F - G	H	I

Primo Parametro Qualità	300	300	250	200	150	100	75	50
Inq. CCNL Igiene Ambientale	Quadri	7 - 8	6	5	4	3	2 - 1	J

Primo Parametro Qualità	300	300	250	200	150	100	75	50
Inq. CCNL Merci e Logistica	Quadri	1	2	3S	3 - 4	4J - 5	6	6J

In caso di applicazione ai Soci di CCNL diversi da quelli sopra indicati, il Consiglio di Amministrazione provvederà all'individuazione di scale parametrali coerenti con i diversi inquadramenti professionali.

2. Secondo Parametro Qualità – Anzianità di Socio risultante dal libro Soci.

Sulla base dell'anzianità di Socio (calcolata al 31/12 dell'esercizio di riferimento) e fermo restando le condizioni di cui al precedente paragrafo 1 in punto Beneficiari, la quota di ristorno verrà riparametrata in base alle seguenti percentuali:

Secondo Parametro Quantità

Anzianità di Socio

Socio in formazione da 0 a 180 giorni	0%
Socio in formazione da 181 giorni al termine della formazione	40%
Socio Cooperatore	100%

4. Condizioni minime per la determinazione dell'importo del ristorno

Il Consiglio di Amministrazione, concluse le registrazioni contabili di chiusura del conto economico dell'esercizio, ed in presenza di tutte le condizioni di legge, ove ritenga di procedere alla corresponsione del ristorno ai Soci determinerà annualmente l'ammontare del ristorno complessivo massimo disponibile per i Soci Lavoratori da proporre in Assemblea Soci, in misura comunque non superiore al limite di legge.

La proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione, inclusa la quantificazione dell'ammontare del ristorno complessivo, dovrà tenere conto del risultato di bilancio della Cooperativa. Tale risultato, per consentire l'attribuzione del ristorno, dovrà comunque essere superiore al fabbisogno di autofinanziamento necessario a garantire altresì lo sviluppo della Cooperativa, così come stimato dal Consiglio di Amministrazione stesso.

L'ammontare del ristorno complessivo non potrà in ogni caso essere superiore al valore del capitale sociale al 31/12 dell'esercizio di riferimento.

5. Modalità di assegnazione del Ristorno

L'Assemblea dei Soci che delibera – su proposta del Consiglio di Amministrazione – l'attribuzione del ristorno, determina altresì le modalità della sua erogazione.

Oltre all'erogazione di un importo in denaro, sono altresì ammissibili le seguenti forme, anche in combinazione fra di loro, nel rispetto della disciplina civilistica e fiscale in vigore tempo per tempo:

- a) aumento gratuito del capitale Sociale sottoscritto e versato, anche in deroga ai limiti stabiliti dall'art. 2525 del codice civile;
- b) distribuzione gratuita di azioni di Socio sovventore o di azioni di partecipazione cooperativa, nei limiti ammessi dallo Statuto;
- c) emissione di strumenti finanziari nei limiti ammessi dallo Statuto;
- d) integrazione della previdenza complementare, ove prevista;
- e) altre forme ammesse dalle vigenti leggi.

In presenza dei requisiti previsti dalle vigenti leggi e nel rispetto dei limiti ivi stabiliti, la delibera che attribuisce il ristorno può prevedere l'opzione per l'erogazione totale o parziale sotto forma di beni e servizi, anche tramite l'attribuzione di voucher rappresentativi degli stessi.

L'assegnazione del ristorno ai Soci Lavoratori può avvenire mediante distribuzione ai Soci medesimi di una quota dell'utile netto di esercizio ovvero mediante iscrizione del ristorno nel conto economico dell'esercizio.

La suddetta delibera assembleare, in tale ultimo caso, deve operare ratifica dello stanziamento in bilancio dei trattamenti di cui al precedente periodo effettuato dagli amministratori.

6. Ristorni non assegnati

Le somme destinate dall'Assemblea ai sensi del presente Regolamento e per qualsiasi ragione non erogate saranno accreditate a conto economico e poi accantonate nelle riserve straordinarie.

7. Approvazione del Regolamento e decorrenza

Il presente regolamento è stato deliberato dall'Assemblea dei Soci del 14 maggio 2022. Esso si applica a partire dalla destinazione degli utili riferiti all'esercizio 2022, secondo le determinazioni discrezionali che l'Assemblea dei Soci intenderà assumere.



www.idealservice.it

